



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 138/23/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI CASERTA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208**

(PROC. N. 2829/MRM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, il quale, riordinando le disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ribadisce all’art. 49, ed anche sotto il profilo delle sanzioni di competenza dell’Autorità (*cfr.* art. 67), quanto contenuto nell’art. 41 del decreto n. 177, facendo obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare, sul totale delle spese destinate all’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, una quota almeno pari al 50% a favore di giornali



quotidiani e periodici e di almeno il 15% all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante *“Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n. 257;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, che reca *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, dal titolo *“Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017, recante *“Termine di presentazione delle comunicazioni all'Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177”*;

VISTI gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta d'ufficio da questa Autorità inerente alle comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti pubblici all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



1. Fatto e contestazione

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta d'ufficio da questa Autorità sulle comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti pubblici all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale è stato rilevato che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta nell'esercizio finanziario 2021, ha destinato all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa gli importi e le quote percentuali di seguito indicate:

a quotidiani e periodici l'importo di euro: 26.948,98, pari al 34,00% del totale delle spese pubblicitarie (79.175,20);

all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale un importo di euro: 52.225,22, pari al 66,00 % del totale delle spese pubblicitarie (79.175,20);

ad altri mezzi di comunicazione un importo di euro: 0,00;

Con provvedimento CONT. 18/22/DSM N°PROC.2829/MRM del 12 dicembre 2022, notificato in pari data alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, la Direzione servizi media dell'Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, relativamente alla mancata riserva, rispetto al totale delle spese pubblicitarie sostenute nell'esercizio finanziario 2021, delle quote da destinarsi a quotidiani e periodici.

2. Deduzioni della società

La suddetta Camera di Commercio, a seguito della notifica del citato atto di contestazione, con nota acquisita al protocollo n. 0358351 del 19 dicembre 2022 ha rappresentato quanto segue:

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, un Ente pubblico economico che opera a livello provinciale con competenze promozionali, amministrative e di supporto alla comunità economica della provincia di riferimento non avrebbe inteso violare la normativa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 208/2021 in quanto *“in fase di compilazione del modello EP – Enti pubblici, trasmesso in data 13.09.2022, prot. n. 0263394/2022, per mero errore materiale sono stati invertiti gli importi; conseguentemente, nel 2021 a quotidiani e periodici è stato destinato l'importo di € 52.225,22(66,00 % del totale delle spese pubblicitarie), mentre all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale è stato destinato l'importo di € 26.948,98(34,00 % del totale delle spese pubblicitarie), nel rispetto della normativa vigente”*.
- I competenti Uffici dell'Autorità facendo riferimento alle suddette dichiarazioni espresse dalla predetta Camera di commercio hanno, pertanto, richiesto con nota prot. 0006391 dell'11 gennaio 2023, di fornire ogni utile



documento contabile che costituisse prova documentale della esimente dedotta. Tale richiesta, poi rinnovata in data 1° marzo 2023 (prot. n. 0058254), ha determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 7, comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* di cui alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS, la sospensione fino ad un massimo di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

- Conseguentemente, la Camera di Commercio di Caserta ha inviato, (prot. n. 0058847 del 1° marzo 2023), a riscontro delle richieste dell'Autorità e a corredo delle proprie giustificazioni ha inviato copia del riepilogo dei movimenti contabili registrati dall'Ente da cui è emersa la corretta determinazione delle spese pubblicitarie sostenute dallo stesso; i dati contabili indicati nella dichiarazione trasmessa all'Autorità, hanno fornito, infatti, il confronto tra gli importi comunicati erroneamente in fase di compilazione del modello EP e quelli effettivi, così come dichiarato dalla Camera di Commercio di Caserta.

Tanto premesso, relativamente alle argomentazioni svolte dal sopraccitato Ente le valutazioni dell'Autorità sono le seguenti:

3. Valutazioni dell'Autorità

Nel merito si ritengono accoglibili le argomentazioni difensive addotte dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta.

Dall'analisi dei documenti trasmessi e versati in atti si rileva che a quotidiani e periodici è stato destinato l'importo di € 52.225,22, mentre all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale è stato destinato l'importo di € 26.948,98 nel rispetto, pertanto, della normativa vigente.

Esaminata l'intera documentazione istruttoria pervenuta presso gli Uffici dell'Autorità è emerso, infatti, che la contestazione in ordine al mancato rispetto delle percentuali relative alle somme per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale da destinare a quotidiani e periodici da parte di questa Autorità era basata su un errore materiale commesso in fase di compilazione del modello EP dagli Uffici amministrativi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta la quale, al contrario, risulta aver rispettato le disposizioni dell'art. 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 relativamente all'esercizio finanziario 2021.

VISTA, dunque, ogni prova contabile prodotta dal predetto Ente che ha permesso un corretto conteggio del totale delle spese impegnate nel 2021 a fini di comunicazione istituzionale che assicurano il rispetto delle quote previste dall'articolo 49 del d.lgs. 208/2021;



RILEVATA la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento n. 2829/MRM avviato nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta con sede legale in Caserta (CE), Via Roma,75 per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba